

*Altre parti nel procedimento:* Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (rappresentanti: L. Ruessmann, avocat, e M. J. Beck, solicitor), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, assistito da N. Tuominen, Avocată), Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix, J.-F. Brakeland e T. Maxian Rusche, agenti), China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (rappresentanti: J.-F. Bellis e A. Scalini, avocats, F. Di Gianni, avvocato)

### Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La SolarWorld AG è condannata alle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 27.6.2016.

---

### Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dell'Efeteio Athinon — Grecia) — Commissione europea / Dimos Zagoriou

(Causa C-217/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Decisione della Commissione europea relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo — Articolo 299 TFUE — Esecuzione forzata — Provvedimenti di esecuzione — Determinazione del giudice nazionale competente in materia di contenzioso relativo all'esecuzione — Determinazione della persona sulla quale grava l'obbligo pecuniario — Condizioni di applicazione delle modalità processuali nazionali — Autonomia processuale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività)*

(2018/C 005/10)

Lingua processuale: il greco

### Giudice del rinvio

Efeteio Athinon

### Parti

Ricorrente: Commissione europea

Convenuto: Dimos Zagoriou

### Dispositivo

- 1) *L'articolo 299 TFUE va interpretato nel senso che non determina la scelta dell'ordine giurisdizionale nazionale competente quanto ai ricorsi legati all'esecuzione forzata di atti della Commissione europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario che costituisce titolo esecutivo, ai sensi di detto articolo, in quanto tale determinazione ricade nel diritto nazionale in forza del principio dell'autonomia processuale, con riserva che questa determinazione non leda l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione.*

*Spetta al giudice nazionale determinare se l'applicazione delle norme processuali nazionali ai ricorsi relativi all'esecuzione forzata di un atto di cui all'articolo 299 TFUE avvenga in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo e secondo modalità che non rendano il recupero delle somme di cui a tali atti più difficile che in casi analoghi riguardanti l'applicazione di norme nazionali corrispondenti.*

- 2) L'articolo 299 TFUE nonché il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, e il regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «orientamento», vanno interpretati nel senso che non determinano, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le persone nei confronti delle quali l'esecuzione forzata può essere esperita in forza di una decisione della Commissione relativa alla restituzione di somme versate che costituisce titolo esecutivo.

Spetta al diritto nazionale determinare tali persone, con riserva del rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

<sup>(1)</sup> GU C 222 del 20.6.2016.

---

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Paesi Bassi) — Jan Theodorus Arts / Veevoederbedrijf Alpuro BV**

(Causa C-227/16) <sup>(1)</sup>

**[Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Regime di pagamento unico — Allevatore di vitelli che ha stipulato un contratto di integrazione — Clausola contrattuale in virtù della quale il pagamento unico perviene all'impresa di integrazione — Ammissibilità]**

(2018/C 005/11)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

**Parti**

Ricorrente: Jan Theodorus Arts

Convenuta: Veevoederbedrijf Alpuro BV

**Dispositivo**

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere interpretato nel senso che non osta a una clausola contrattuale in base alla quale l'importo del sostegno cui un allevatore di vitelli ha diritto nell'ambito del regime di pagamento unico perviene a un'impresa di integrazione, qualora il trasferimento di tale sostegno si inserisca in un contesto di concessioni e obblighi reciproci negoziati tra le parti del contratto.

<sup>(1)</sup> GU C 279 del 1°8.2016.